

N. 26060 Repertorio

N. 8365 Raccolta---

ATTO COSTITUTIVO-----

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA-----

-----Repubblica-Italiana-----

L'anno Millenovecentonovantotto, il giorno ventitre (23) del mese di Dicembre.

In Siena, nel mio Studio in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 18.

Avanti a me Dottor RICCARDO COPPINI, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, senza l'assistenza dei testimoni cui i Signori Comparenti fra loro d'accordo e con il mio consenso hanno rinunciato, sono comparsi i Signori:-----

- Marsili Dr.Lanfranco nato a Rocca di Papa (RM) il 22 Luglio 1940 e residente a Gaiole in Chianti (SI), Località Casotto n.43, pensionato, il quale interviene al presente atto e lo stipula non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e come tale legittimo rappresentante, ai sensi del vigente statuto dell'associazione, dell' " AUTOMOBILE CLUB SIENA " con sede in Siena (SI), Viale Vittorio Veneto n. 47, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00052970522, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena al numero 99295 Repertorio Economico Amministrativo - Ufficio Registro Imprese - a quanto appresso autorizzato con verbali del Consiglio Direttivo in data 29 Ottobre 1998 ed in data 18 Dicembre 1998.

- FRUSCHELLI Rag. ALESSANDRO nato a Siena (SI) il 16 novembre 1941, residente a Siena (SI), Via Garibaldi n. 29, commercialista, Codice Fiscale FRS LSN 41S16 I726C.

- PORCARI Rag. ALVARO nato a Civitella d'Agliano (VT) il 7 febbraio 1933, residente a Siena (SI), Via Sicilia n. 4, commercialista, Codice Fiscale PRC LVR 33B07 C7800.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadini italiani, i quali convengono e stipulano quanto segue:-----

-----Art.-1-----

E' costituita tra l' AUTOMOBILE CLUB SIENA ed i Signori FRUSCHELLI, ALESSANDRO e PORCARI ALVARO una Società a Responsabilità Limitata avente denominazione " ACI SIENA SERVIZI S.r.l. " .-----

-----Art.-2-----

La società ha sede in Siena (SI), Viale Vittorio Veneto n. 47.

Potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, recapiti e simili in Italia.

-----Art.-3-----

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

-----Art. -4-----

La società ha per oggetto:-----

- 1) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti di utenti, sia partners del gruppo Automobil Club Siena che loro associati o terzi, di servizi e mezzi organizzativi rivolti al settore dell'impiego degli autoveicoli e del turismo organizzato;-----
- 2) la possibilità di assumere qualsiasi iniziativa nel campo della costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi e simili;-----
- 3) l'attività di noleggio di autovetture con o senza autista, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;-----
- 4) l'attività di riparazione e manutenzione di ogni e qualsiasi componente dell'automobile;-----
- 5) l'attività di gestione di scuole guida per il conseguimento della patente di guida delle varie categorie esistenti;---
- 6) la gestione diretta o attraverso terzi di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti e di punti di assistenza, anche in materia di svolgimento di pratiche burocratiche, per l'utenza automobilistica;-----
- 7) ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale e di indirizzo sulle modalità di utilizzo dei servizi rivolti all'utenza automobilistica;-----
- 8) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale;-----
- 9) l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società, imprese, enti od organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica in senso specifico, diretto o indiretto, od aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio;-----
- 10) ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate.-----

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto o in appalto di aziende di terzi.-----

Le attività potranno essere congiuntamente o disgiuntamente concesse a terzi in affitto o in appalto.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.-----

La Società potrà altresì concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie o di terzi.---

-----Art. -5-----

Il capitale sociale è fissato in Lire 20.000.000 (ventimilioni) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 del

Codice Civile.-----

Detto capitale viene assunto dai soci nelle seguenti proporzioni:-----

- quanto a Lire 19.900.000 dall' AUTOMOBILE CLUB SIENA;-----
- quanto a Lire 50.000 (cinquantamila) dal socio Signor FRUSCHELLI ALESSANDRO;-----
- quanto a Lire 50.000 (cinquantamila) dal socio Signor PORCARI ALVARO.-----

Si danno reciprocamente atto i Componenti di aver provveduto al versamento in data 22 Dicembre 1998, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Filiale di Siena - dei tre decimi (3/10) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2475 Codice Civile, come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di Lire 6.000.000 (seimilioni), rilasciata dal detto Istituto in data 22 Dicembre 1998, che in copia da me Notaio autenticata, si allega al presente atto sotto lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei Componenti.-----

-----Art. 6-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) membri che possono essere eletti anche fra i non soci.-----

L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca (anche senza giusta causa) da parte dell'assemblea. La nomina dell'organo amministrativo spetta all'assemblea, salvo per il primo nominato nell'atto costitutivo.-----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società: particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate in modo tassativo all'assemblea dei soci.-----

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.-----

Viene nominato quale primo organo di amministrazione della società un Consiglio di Amministrazione composto dai Signori:

- MARSILI Dr. LANFRANCO nato a Rocca di Papa (RM) il 22 Luglio 1940 e residente a Gaiole in Chianti (SI), Località Casotto n.43 (Codice Fiscale MRS LFR 40L22 H404D) - PRESIDENTE-----
- VELLONE Dr. STEFANO nato a Roma (RM) il 30 Novembre 1955 e residente a San Giovanni Valdarno (AR) (Codice Fiscale VLL SFN 55S30 H501T) - VICE PRESIDENTE-----
- FRUSCHELLI Rag. ALESSANDRO nato a Siena (SI) il 16 novembre 1941, residente a Siena (SI), Via Garibaldi n. 29 (Codice Fiscale FRS LSN 41S16 I726C) - CONSIGLIERE-----

L'Organo Amministrativo, come sopra eletto, durerà in carica

fino a revoca o dimissioni.-----

-----Art.-7-----

I componenti delegano il Signor Dr. Lanfranco Marsili a ritirare presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Filiale di Siena - i tre decimi (3/10) del capitale sociale, come sopra versati; il tutto con esonero per la detta Banca da ogni responsabilità in proposito.-----

-----Art.-8-----

La società è retta, oltre che dalle norme stabilite dal presente atto, dallo statuto sociale che, composto di numero 24 (ventiquattro) articoli, previa lettura da me Notaio datane ai costituiti componenti, loro approvazione, firma dei medesimi e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.-----

-----Art.-9-----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999.-----

-----Art.-10-----

Ai sensi dell'articolo 2475 n. 10 del Codice Civile, le parti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione, poste a carico della società, si calcola approssimativamente, in Lire 4.000.000 (quattromilioni).-----

-----Art.-11-----

Viene dato mandato al Dr. Lanfranco Marsili affinché apporti al presente atto ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni eventualmente suggerite o richieste in sede di omologazione.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte minima a mano da me Notaio in due fogli di cui sono occupate otto pagine fin qui è stato da me Notaio letto ai signori componenti, i quali da me interpellati riconosciutolo conforme alla loro volontà lo approvano e sottoscrivono.-----

F.to MARSILI LANFRANCO-----

" FRUSCHELLI ALESSANDRO-----

" PORCARI ALVARO-----

" RICCARDO COPPINI Notaio-----



Allegato "B" al numero 26060/8365 Repertorio-----

-----S-T-A-T-U-T-O-----

-----T I T O L O I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Articolo 1 - Denominazione Sociale-----

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "ACI SIENA SERVIZI S.r.l."-----

Articolo 2 - Sede-----

La società ha sede in Siena (SI), Viale Vittorio Veneto n. 47.-----

Potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, recapiti e simili in Italia.-----

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dalle iscrizioni nel relativo libro.-----

Articolo 3 - Durata-----

La Società avrà durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.-----

-----T I T O L O II-----

-----OGGETTO SOCIALE-----

Articolo 4 - Oggetto Sociale-----

La società ha per oggetto:-----

- 1) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti di utenti, sia partners del gruppo Automobil Club Siena che loro associati o terzi, di servizi e mezzi organizzativi rivolti al settore dell'impiego degli autoveicoli e del turismo organizzato;-----
- 2) la possibilità di assumere qualsiasi iniziativa nel campo della costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi e simili;-----
- 3) l'attività di noleggio di autovetture con o senza autista, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;-----
- 4) l'attività di riparazione e manutenzione di ogni e qualsiasi componente dell'automobile;-----
- 5) l'attività di gestione di scuole guida per il conseguimento della patente di guida delle varie categorie esistenti;-----
- 6) la gestione diretta o attraverso terzi di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti e di punti di assistenza, anche in materia di svolgimento di pratiche burocratiche, per l'utenza automobilistica;-----
- 7) ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale e di indirizzo sulle modalità di utilizzo dei servizi rivolti all'utenza automobilistica;-----
- 8) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale;-----
- 9) l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in Società, Imprese, enti od organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica

in senso specifico, diretto o indiretto, od aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio;-----

10) ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate.-----

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto o in appalto di aziende di terzi.-----

Le attività potranno essere congiuntamente o disgiuntamente concesse a terzi in affitto o in appalto.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.-----

La Società potrà altresì concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie o di terzi.--

-----T I T O L O III-----

-----CAPITALE SOCIALE-----

-----Articolo 5 - Capitale Sociale-----

Il capitale sociale è fissato in Lire 20.000.000 (ventimilioni) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 del Codice Civile.-----

Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle mutate esigenze della Società. In tal caso ai soci sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge.-----

La riduzione o l'aumento del capitale sociale dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Soci con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.-----

Qualora, in sede di aumento di capitale sociale, l'ammontare di aumento stabilito risulti indivisibile nelle proporzioni delle partecipazioni, si procederà all'assegnazione delle frazioni di aumento non divisibili ai soci consenzienti in possesso della minor partecipazione al capitale.-----

-----Articolo 6 - Trasferimento delle quote-----

Le quote sociali sono trasferibili.-----

Il socio che intende cedere la propria quota dovrà offrirla in prelazione agli altri soci.-----

A tal fine dovrà darne preavviso, con lettera raccomandata, specificando il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, all'Organo Amministrativo, il quale darà comunicazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di quindici giorni.-----

Ento 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della lettera di informazione gli altri soci potranno comunicare all'Organo Amministrativo di volersi rendere acquirenti della quota offerta per la parte proporzionale alla quota posseduta.-----
Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato

ed il collocamento delle quote inoptate verrà effettuato a cura dell'Organo Amministrativo.-----

Nel caso in cui la quota offerta risulti indivisibile nelle proporzioni delle partecipazioni si procederà all'assegnazione delle frazioni di quote dando la preferenza ai soci che abbiano la minor partecipazione al capitale.-----

In caso di successione gli eredi dovranno nominare un unico rappresentante dandone comunicazione alla Società nelle forme di legge.-----

Il caso di comproprietà di quote è regolato dalla legge.-----

-----T I T O L O IV-----

-----ASSEMBLEA-----

Articolo 7 - Assemblea-----

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.-----

Articolo 8 - Tipi di assemblea e convocazione-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile.-----

L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale ed in seconda convocazione in giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione. Saranno tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'intero Organo Amministrativo e tutti i Sindaci Effettivi in carica nel caso di esistenza del Collegio Sindacale.-----

Articolo 9 - Competenza assembleare-----

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio.-----

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'Organo Amministrativo, a suo esclusivo giudizio, potrà convocare detta Assemblea, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'Assemblea Straordinaria delibererà sugli argomenti previsti dall'articolo 2365 del Codice Civile.-----

Articolo 10 - Partecipazione all'Assemblea-----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel Libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.-----

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta con le modalità e i limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.-----

Articolo 11 - Presidente dell'Assemblea-----

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea designa il Segretario di seduta unicamente per redigere il verbale, anche tra persone non socie. Trattandosi di assemblea straordinaria il verbale è redatto da un Notaio.-----

Articolo 12 - Validità dell'Assemblea-----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà validamente costituita e potrà validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno con le presenze e le maggioranze previste dal Codice Civile, rispettivamente per la prima e la seconda convocazione.-----

-----T I T O L O V-----

-ORGANO AMMINISTRATIVO: COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E POTERI------

Articolo 13 - Composizione dell'Organo Amministrativo-----
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri che possono essere eletti anche fra i non soci.-----

L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca (anche senza giusta causa) da parte dell'assemblea. La nomina dell'organo amministrativo spetta all'assemblea, salvo per il primo nominato nell'atto costitutivo.-----

All'organo amministrativo, in relazione alla sua opera svolta nella società, sarà riconosciuto anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, ed oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, un compenso annuo da deliberare dall'assemblea dei soci.-----

Al fine di garantire un adeguato trattamento di fine rapporto agli amministratori sarà riconosciuta una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. E' facoltà degli amministratori rinunciare a tale indennità.-----

Articolo 14 - Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice-Presidente che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o impedimento.-----

La firma del Vice-Presidente dà atto dell'assenza del Presidente.-----

Il Consiglio può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori delegati, sia ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e, per quest'ultimo, anche le modalità di funzionamento.-----

Articolo 15 - Il Consiglio si riunisce, presso la sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dall'Amministratore delegato se nominato.-----

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgen-

za, con telegramma, telex o telefax spedito almeno due giorni prima al domicilio di ogni consigliere e di ogni Sindaco effettivo se nominato.-----

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti, ed in caso di parità di voti è preponderante il voto di chi presiede il Consiglio stesso.-----

Articolo 16 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società: particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservata in modo tassativo all'assemblea dei soci.-----

L'organo amministrativo ha, pertanto, la facoltà di procedere ad acquisti permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere ogni tipo di obbligazione anche cambiaria e mutui ipotecari, di rilasciare fidejussioni od ipoteche a favore o per conto di terzi partecipare al capitale di altre aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento; di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato ed in particolare presso le banche con prelevamento, anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti.-----

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo essendo conferiti, come si è detto all'organo amministrativo, tutti i poteri di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale senza limitazioni alcuna di modo che da nessuno per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto.-----

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.-----

Articolo 17 - La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi anche in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci e se nominati e nei limiti della delega agli Amministratori Delegati.-----

-----T I T O L O VI-----

-----COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO DEI SOCI-----

Articolo 18 - Organo di Controllo-----

Il Collegio Sindacale, se nominato ex articolo 2488 del Codice Civile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.-----

Articolo 19 - Controllo dei Soci-----

Qualora non sia istituito il Collegio Sindacale, ciascun socio può chiedere all'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri della Società.-----

I Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale avranno inoltre il diritto di far eseguire a proprie spese la revisione sulla gestione.-----

-----T I T O L O VII-----

-----BILANCIO ED UTILI-----

Articolo 20 - L'esercizio sociale-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, entro i limiti e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge o entro i maggiori termini previsti dal presente statuto, alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale in conformità alle norme stabilite dal Codice Civile.-----

Articolo 21 - Utile d'esercizio-----

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo quanto delibererà l'Assemblea Ordinaria.-----

Gli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione non riscossi entro cinque anni da quando siano stati resi disponibili andranno prescritti a favore della Riserva Straordinaria.-----

-----T I T O L O VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione-----

Per lo scioglimento e la liquidazione anche anticipata della Società si applicano le disposizioni di legge. La nomina e la determinazione dei poteri del liquidatore o dei liquidatori della Società spetteranno all'Assemblea ordinaria dei soci.-----

-----T-I T O L O IX-----

-----CONTROVERSIE-----

Articolo 23 - Clausola compromissoria-----

Nel caso in cui insorgessero controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente atto oppure per qualunque altra ragione da esso dipendente le parti in conflitto si rimetteranno al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Siena su domanda della parte più diligente.-----

Nel caso che entro trenta giorni dalla nomina del primo arbitro l'altra parte non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro anche questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale.-----

-----T I T O L O X-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

Articolo 24 - Rinvio alla Legge-----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi

speciali in materia.-----

F.to MARSILI LANFRANCO-----

" FRUSCHELLI ALESSANDRO-----

" PORCARI ALVARO-----

" RICCARDO COPPINI Notaio-----